

# proposta di legge n. 356

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 23 luglio 2013*

---

CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E  
ALLA DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

---

Signori Consiglieri,

la crisi economica dell'impresa ci pone di fronte ad uno scenario quotidiano dove gli imprenditori italiani, strangolati da una pressione fiscale che tocca percentuali ormai elevatissime e dalle lentezze burocratiche, scelgono in piena libertà di delocalizzare la loro produzione, trasferendo la propria attività (o parte di essa) in quelle zone del globo in cui il costo della manodopera è piuttosto basso e il lavoratore si mostra facilmente reperibile (e remunerabile) viste le scarsissime tutele sindacali di cui gode. Se da una parte potrebbe essere un modo per rafforzare le imprese italiane rendendole più competitive nel mercato internazionale, nel contempo però danneggia l'economia del paese d'origine. Due sono le maggiori cause che spingono le grandi imprese italiane a trasferire i cuori produttivi all'estero, grazie a particolari condizioni che rendono i mercati esteri più attraenti dal punto di vista della produzione e della efficienza economica: l'euro forte e la concorrenza dei paesi emergenti. Una tenaglia spietata. Da un lato, l'euro forte accentua i costi di produzione già elevati in Italia (costo del lavoro, cuneo fiscale e contributivo, costo dell'energia, dei servizi, delle infrastrutture). Dall'altro i paesi emergenti producono con salari che sono una frazione dei nostri, e inoltre fanno progressi spettacolari anche sul fronte della produttività, dell'efficienza, della qualità e affidabilità dei prodotti.

Poco è stato fatto per far sì che le nostre imprese restassero a produrre in Italia, senza sentirsi il venir meno l'efficacia (e la durezza) di quel motto che ricordava (e tuttora ricorda) che "delocalizzare è tradire", quasi a voler sottolineare il fatto che l'abbandono del suolo italiano da parte di interi distretti industriali equivale ad un tradimento tout court. E, così come accade nel lavoro e nella vita, quando si tradisce, poco contano le reali motivazioni che inducono ad un simile gesto: ciò che resta sono le ferite, i lasciti di un'azione che, con un pizzico di impegno e sacrificio, poteva essere evitata. Ecco il perché di questa mia proposta di legge: l'esodo di piccoli, medi e grandi imprenditori verso più accoglienti (soprattutto dal punto di vista fiscale) lidi andrebbe fermata: affinché non si confonda più il tradimento con la necessità, la costrizione con la disperazione, la voglia di sopravvivere con quella di vedersi scomparire da un giorno all'altro.

La Regione Marche ha quindi l'"obbligo" di dover essere parte attiva di questo momento critico e pertanto, come prevede l'articolo 1, deve riconoscere il diritto al lavoro di ogni individuo oltre che l'importanza delle imprese per lo

sviluppo del tessuto economico sociale del territorio ove operano. Ha l'obbligo di promuovere l'occupazione e la salvaguardia della stessa favorendo l'insediamento delle imprese nel territorio marchigiano anche attraverso la promozione dell'innovazione, della qualificazione e della diversificazione delle varie produzioni, oltre che deve tutelare il territorio dai rischi di delocalizzazione industriale e/o dai rischi delle dismissioni produttive.

L'articolo 2 promuove la stipulazione di atti negoziali con le imprese che si insediano nel nostro territorio attraverso incentivi o finanziamenti a sostegno della occupazione e dell'imprenditorialità (sgravi fiscali). La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione o restituzione dei contributi stessi vengono affidati alla Giunta regionale, come descritto nell'articolo 3.

L'articolo 4 stabilisce il "Contratto di insediamento" che l'attività produttiva deve sottoscrivere con la Regione Marche affinché possa attingere all'erogazione dei contributi destinati alle imprese che insediano la loro attività produttiva nel nostro territorio. Il contratto è subordinato alla presentazione di un piano industriale e di sviluppo, all'impegno del mantenimento dell'unità produttiva nel nostro territorio per almeno venticinque anni, ai contratti a tempo indeterminato che, come modalità principale dell'assunzione del personale, deve rappresentare almeno il 60% del totale della forza lavoro, dal piano di sicurezza che garantisca il rispetto della normativa nazionale vigente. L'inadempienza o il mancato rispetto dei suddetti requisiti nel corso degli anni implica che le somme erogate a titolo di incentivo o finanziamento saranno revocate e restituite con addebito degli interessi legali, come previsto dall'articolo 5 della legge.

La Regione Marche impiegherà le somme restituite, di cui al predetto articolo, a sostegno dell'occupazione e a salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio e a sostegno dell'insediamento di altre nuove imprese nel territorio regionale (articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce la clausola valutativa che consiste nella trasmissione da parte della Giunta regionale di una relazione triennale, sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, all'Assemblea legislativa che divulgherà, previo controllo della Commissione competente, i dati nel proprio sito web. Le disposizioni finanziarie necessarie a decorrere dall'anno 2014 saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

**Art. 1**  
*(Finalità)*

**1.** La Regione:

- a) riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e di ogni uomo e la rilevanza del ruolo delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio;
- b) promuove l'occupazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali sul proprio territorio;
- c) favorisce l'insediamento delle imprese, promuove l'innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni;
- d) promuove la tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive;
- e) promuove e sostiene il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'occupazione femminile e delle persone in condizioni di svantaggio sociale.

**Art. 2**  
*(Compiti della Regione)*

**1.** La Regione promuove la stipulazione di atti negoziali con le imprese che si insediano sul territorio regionale, finalizzati all'erogazione di contributi economici a titolo d'incentivo o finanziamento a sostegno dell'occupazione o dell'imprenditorialità.

**Art. 3**  
*(Contributi)*

**1.** I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

**2.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione assembleare, definisce con proprio atto criteri e modalità di erogazione o di restituzione dei contributi.

**Art. 4**  
*(Contratti di insediamento)*

**1.** L'erogazione di contributi alle imprese che si insediano sul territorio regionale è subordinata alla stipula con la Regione stessa di contratti di insediamento.

**2.** I contratti di insediamento previsti al comma 1 contengono:

- a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
- b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e nel territorio regionale per almeno venticinque anni dall'insediamento;

- c) l'indicazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come modalità primaria di assunzione del personale, da utilizzare in misura non inferiore al 60 per cento del totale del personale impiegato;
- d) l'impegno alla definizione, entro trenta mesi dall'erogazione degli incentivi, di percorsi di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato o con modalità contrattuali differenti dal contratto a tempo indeterminato;
- e) il Piano di sicurezza previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

### **Art. 5**

*(Revoca dei contributi)*

1. Le somme erogate dalla Regione alle imprese, a titolo di incentivo, di finanziamento, di sostegno all'occupazione, sono revocate e restituite, con gli interessi legali:

- a) in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o di parte della produzione all'estero;
- b) quando la delocalizzazione avviene tramite cessione di ramo d'azienda o appalto di attività produttive ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale;
- c) in caso di mancato mantenimento delle unità produttive nel territorio regionale per almeno venticinque anni dall'erogazione del contributo;
- d) in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) in caso di danni ambientali dovuti a gravi e comprovate inadempienze da parte dell'azienda.

### **Art. 6**

*(Reimpiego delle somme restituite)*

1. La Regione impiega le somme restituite per le seguenti finalità:

- a) sostegno all'occupazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel territorio regionale;
- b) sostegno all'insediamento di nuove imprese nel territorio regionale.

### **Art. 7**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche;
- b) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli interventi previsti dalla legge;
- c) il numero delle nuove aziende insediate sul territorio regionale e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
- d) i contributi revocati e le somme restituite;
- e) il numero delle imprese che hanno delocalizzato gli impianti produttivi o parte della produzione all'estero anche quando la delocalizzazione è avvenuta tramite cessione di ramo d'azienda o appalto di attività produttive ad aziende terze, con conseguente riduzione del personale;
- f) il numero delle imprese che non hanno mantenuto le unità produttive nel territorio regionale per almeno venticinque anni dall'erogazione del contributo;
- g) i casi di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- h) i casi di danni ambientali dovuti a gravi e comprovate inadempienze da parte delle aziende.

**2.** La competente commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

**3.** L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il proprio sito web, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

### **Art. 8**

*(Disposizione finanziaria)*

**1.** Per l'attuazione della presente legge le somme restituite ai sensi dell'articolo 5 sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 30301/E.

**2.** Al finanziamento delle spese previste dall'articolo 6 si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 iscritte nell'UPB 30301 ai sensi del comma 1.

**3.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 2, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 32005 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).